

# Durante il trattamento atti sempre ben custoditi

Luigi Ferrajoli

Sanzioni penali e amministrative ma anche le richieste di risarcimento dei danni a terzi ai sensi dell'articolo 2050 del Codice civile, previste dall'articolo 15 del Dlgs 196/2003. Questi i principali rischi per lo studio professionale che non si adegui a quanto previsto dal Codice della privacy.

Nella prassi quotidiana, all'interno di uno studio, i soggetti che gestiscono materialmente i dati, raccolti previa informativa e prestazione del consenso, sono spesso diversi (e il titolare non ha la possibilità di verificarne gli adempimenti): è consigliabile pertanto incaricare per la supervisione uno o più responsabili per il trattamento dei dati ex articolo 29 del Codice, mediante atto scritto che deve indicarne i compiti e contenere le istruzioni per il trattamento dei dati.

È altrettanto indispensabile identificare tutti i soggetti che provvedono materialmente al trattamento dei dati: il ruolo e le competenze degli incaricati devono essere formalizzati con atto scritto che deve contenere le relative istruzioni del titolare e chiarire i rispettivi profili di autorizzazione (da revisionare periodicamente).

Per quanto concerne il trattamento dei dati effettuato manualmente, disciplinato dall'articolo 35 del Codice e dal disciplinare tecnico, è necessario redigere il mansionario privacy, con l'elenco degli incaricati, la definizione dei dati che possono trattare ed il tipo di trattamento consentito.

Gli incaricati devono controllare e custodire gli atti cartacei oggetto di trattamento, per restituirli al termine delle operazioni loro affidate: per maggiore sicurezza sarebbe

## Cosa fare

### 01 | I FASCICOLI

Gli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere accessibili solo ai soggetti autorizzati e, a tal fine, possono essere dotati di strumenti elettronici per il controllo dell'accesso.

### 02 | SUPPORTI INFORMATICI

Gli incaricati al trattamento dei dati conservati in formato elettronico devono essere muniti di password personale, composta da almeno otto caratteri alfanumerici, o comunque devono essere dotati di altri strumenti di autenticazione.

opportuno abituarsi a lavorare un fascicolo alla volta.

Durante il trattamento, atti e documenti (comprese comunicazioni pervenute a mezzo posta o fax) non devono essere lasciati incustoditi in luoghi in cui siano visibili a terzi non autorizzati; finito il trattamento, i documenti dovranno essere restituiti o ricollocati nel posto da cui sono stati prelevati. Gli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere accessibili solo ai soggetti autorizzati e, a tal fine, possono essere dotati di strumenti elettronici per il controllo dell'accesso.

Per il trattamento dei dati personali effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, l'articolo 34 del Codice prevede delle misure minime di sicurezza: gli elaboratori presenti in studio e contenenti dati personali devono essere accessibili solo tramite autenticazione informatica per mezzo di credenziali. Gli incaricati devono quindi essere muniti di password personale, composta da almeno otto caratteri alfanumerici, o possono essere dotati di altri strumenti di autenticazione.

Completano il quadro delle misure minime di sicurezza l'uso di strumenti elettronici per la protezione da accessi abusivi (come i *firewall*), l'aggiornamento dei programmi antivirus con periodicità almeno semestrale, l'effettuazione settimanale di copie di *back-up* dei dati contenuti nei sistemi informatici. A questo si aggiunge l'adozione di un documento programmatico sulla sicurezza che delinea al titolare del trattamento e ai suoi collaboratori le misure adottate e da adottare: un documento destinato con il tempo a ridursi con l'adozione delle nuove misure operative di sicurezza e il perfezionamento del processo. Sono infine da registrare con una dichiarazione scritta gli interventi eseguiti da soggetti esterni sui sistemi informatici dello studio.

Il rispetto delle misure minime (come previsto dall'articolo 15 del Codice Privacy) non esime, in ogni caso, da responsabilità per i danni a terzi: le misure di sicurezza idonee devono infatti essere valutate in relazione al caso concreto.